

COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione di C.C. n° 04 del 05/03/2007.

INDICE

Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento
2	Determinazione dell'aliquota
3	Disciplina della riscossione
4	Pubblicità del regolamento e degli atti
5	Rinvio dinamico
6	Tutela dati personali
7	Rinvio ad altre disposizioni
8	Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, sostituito dall'art. 1, comma 142, lett.a), della Legge 27 dicembre 2006, n° 296, disciplina la variazione di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e successive modificazioni, il Comune di Arzignano, con decorrenza **1 gennaio 2007**, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, **0,8 (zero virgola otto) punti percentuali**.

Art. 3 - Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni.

Art. 4 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n° 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 7 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il **primo gennaio 2007**. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.